



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale - Determinazione dei criteri e modalità di concessione dei benefici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 9 - "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture";

VISTA la L. R. n. 31 del 22/12/2009: "Legge Finanziaria 2010";

VISTA la L. R. n. 32 del 22/12/2009: "Legge di Bilancio 2010";

VISTA la D.G.R. n. 2191 del 21/12/2009: "Programma Operativo Annuale 2010"

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di sostituire le disposizioni delle DD.GG.RR. n. 129 del 04/02/2008 e n. 1290 del 03/08/2009 con le disposizioni definite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale a stipulare una convenzione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli patrimoniali a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle certificazioni ISEE;
3. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità esistente sul Capitolo n. 42701101 del bilancio 2010, pari ad € 1.906.939,77.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- L. R. n. 45 del 24/12/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche);
- D.G.R. n. 129 del 04/08/2008 (Determinazione di nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale);
- D.G.R. n. 1290 del 03/08/2009 (Modifiche ed integrazioni dei criteri e modalità di concessione dei benefici)

La L.R. n. 45/98, all'art. 24, comma 1, lett e) attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per alcune categorie di utenti classificabili come "socialmente deboli".

Attualmente il sistema delle agevolazioni tariffarie nel T.P.L. è regolamentato con la D.G.R. n. 129 del 04/02/2008, integrata successivamente dalla D.G.R. 1290 del 03/08/2009, e che definisce i criteri per la concessione dei benefici.

A fronte di uno stanziamento di bilancio annuale per la copertura dei costi delle agevolazioni di 2,7 milioni di euro, mentre il consuntivo relativo all'anno 2008 si è attestato in 2,4 milioni di euro a carico della Regione, l'anno 2009 si è chiuso invece con un consuntivo consolidato a carico della Regione di complessivi € 2.744.732,56 e quindi con un disavanzo di quasi € 45.000 rispetto allo stanziamento annuale di competenza.

Dalle analisi comparative svolte tra il 2008 ed il 2009 sui dati a disposizione della Regione, confrontati con quelli delle aziende di trasporto è emerso stanzialmente che:

- La Regione non dispone di un dato certo sull'effettiva composizione della platea dei soggetti agevolati, specialmente riguardo alle categorie che beneficiano della totale gratuità. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di un meccanismo che assicuri, da parte dei comuni, la trasmissione telematica al SISTAG contestualmente al rilascio delle tessere di riconoscimento cartacee.
- Non vi è la certezza che i criteri stabiliti dalla Regione siano applicati con la dovuta correttezza.
- In alcune aree territoriali sono stati segnalati fenomeni di abuso da parte dei soggetti titolari dei benefici e riguardanti in particolare i carnet di biglietti agevolati, per i quali l'attuale normativa non pone limiti al numero di carnet acquistabili individualmente ne prescrive che debbano essere nominativi.
- Siccome la Regione non copre per intero il mancato introito delle aziende sui titoli di viaggio venduti a talune categorie, in particolare per la categoria A1, dove l'80% del costo rimane a carico delle aziende, o per le categorie a gratuità totale quali i rifugiati E, i disoccupati H e le gestanti L, dove le aziende assorbono il 100% del costo, queste ultime lamentano l'insostenibilità di tale sistema, in particolare segnalando l'impennata dei beneficiari rientranti nella categoria dei rifugiati politici (E).

Si rende pertanto necessario, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica che impone alle Pubbliche Amministrazioni una più generale politica di contenimento della spesa pubblica, una revisione del sistema attuale delle agevolazioni tariffarie, mirata essenzialmente a:

- Assicurare la massima accuratezza nell'applicazione dei criteri per la concessione dei benefici ed il relativo aggiornamento delle anagrafiche dei beneficiari nel sistema informativo regionale SISTAG;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate mediante una convenzione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli patrimoniali a campione;
- Contenere l'onere finanziario a carico della Regione nei limiti previsti nel bilancio, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità esistente sul capitolo n. 42701101/2010 pari a € 1.906.939,77.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. Di sostituire le disposizioni delle DD.GG.RR. n. 129 del 04/02/2008 e n. 1290 del 03/08/2009 con le disposizioni definite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale a stipulare una convenzione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli patrimoniali a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle certificazioni ISEE;
3. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità esistente sul Capitolo n. 42701101 del bilancio 2010, pari ad € 1.906.939,77.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Gabriele Frigio)

Posizione di Funzione Trasporto Pubblico Locale

VISTO
Il dirigente responsabile
(dott. Sergio Strali)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità esistente sul capitolo 42701101 del Bilancio 2010, pari ad € 1.906.939,77.

IL RESPONSABILE
(Rag. Sandro Moretti)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
"Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture"**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Rodolfo Novelli)

La presente deliberazione di compone di n. ____ pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:

Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie A1 e A2 di cui al successivo punto 2.1 o ad essi equiparati;

An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie A1, A2 e G di cui al successivo punto 2.1 o ad essi equiparati;

Cb) Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, nominativi ed acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle aziende entro il limite individuale di un carnet al mese, con scadenza pari all'anno solare e validi sia per le linee urbane che per le linee extraurbane;

e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;

g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; e sono rilasciati dietro esibizione della **certificazione di cui al punto 4** e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della **certificazione di cui al punto 5** e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 I titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. g), riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; sono rilasciati dietro esibizione della **certificazione di cui al punto 4** e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.5 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.

2. Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.1, con le modalità previste nella tabella tariffaria di cui al punto 3.1, limitatamente ad un'area urbana prescelta ovvero su un percorso extraurbano prescelto eventualmente esteso ad un'area urbana connessa, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:

a1) Tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;

a2) Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).

b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

d) cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.;

e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;

c1) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

c2) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed limite superiore di € 13.000,00 (escluso);

f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

- h1) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
- h2) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore al limite di € 13.000,00 (compreso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
- i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.
- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma.

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Carnet di biglietti (Cb)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	5%	50%	n.p.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a2)	35%	35%	35%	35%	50%	n.p.
b)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c1)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
c2)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
d)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
e)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	n.p.	50%	50%
h1)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
h2)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
i)	n.p.	n.p.	n.p.	gratuito	n.p.	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Certificazione delle agevolazioni

- 4.1 Per usufruire dei benefici previsti dalla presente deliberazione, gli interessati devono munirsi di apposita *certificazione*, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di € 5,16 a titolo di rimborso spese.
- 4.2 I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
- 4.4 Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, hanno tutte scadenza coincidente con l'anno solare e rispecchiano il seguente modello formale:

CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.


Ai sensi della D.G.R. n. e ss.mm.ii.

DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)

 Foto:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Nominativo
Data di Nascita
Codice Fiscale
Accompagnatore
Residenza - Indirizzo
Residenza - CAP
Residenza - Citta
Residenza - Telefono
Lavoro - Indirizzo
Lavoro - CAP
Lavoro - Citta
Fax
Email
DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)	
ID Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione
Data di primo rilascio
Data ultima convalida
Validità
Data eventuale annullamento
Data di scadenza	31/12/XXXX
Percorso di validità / Annotazioni
ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE	
.....	
ELENCO TITOLI ACQUISTATI	
.....	

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.5 Gli utenti muniti della certificazione di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.

4.6 Per le categorie h), i) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio delle certificazioni di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;
- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- *Il percorso di validità prescelto.*

5.2 Le aziende devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, con cadenza trimestrale, esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 1 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata,.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde per ciascuna tipologia di titolo, ad un valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Carnet di biglietti (Cb)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a1)	15%	15%	15%	15%	50%	n.p.
a2)	20%	20%	20%	20%	50%	n.p.
b)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c1)	n.p.	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
c2)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
d)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
e)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	n.p.	50%	50%
h1)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
h2)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
i)	n.p.	n.p.	n.p.	100%	n.p.	n.p.
l)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

6.2 I titoli di viaggio di cui al punto 1, rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei soggetti titolari del diritto all'accompagnamento ai sensi del punto 2.4 sono rimborsati con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

6.3 La liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene ogni semestre, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche, previa presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio, ed a seguito di verifica della corrispondenza, da parte della Regione, tra gli importi fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi calcolati in base ai dati trasmessi nel sistema informativo di cui al p.to 6 e relativi al semestre in esame.

6.4 Gli importi corrispondenti al primo semestre (da gennaio a giugno compresi), previa le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 6.3. Quelli relativi al secondo semestre (da luglio a dicembre compresi) sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75% della cifra erogata per il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 6.3.

6.5 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, che rilasciano titoli di viaggio agevolati di cui al p.to 1, la differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati sulla stessa relazione.

7. Sanzioni

7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie certificate secondo quanto disposto al punto E che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 12/2009, decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.

7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.

- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 Qualora siano segnalate, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti **7.1, 7.2 o 7.3**, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dal *01/10/2010*.
- 8.2 Entro il *30/09/2010* le amministrazioni comunali devono provvedere al riesame, sulla base delle predette disposizioni, della sussistenza del beneficio per tutti coloro che sono già titolari di tessere di riconoscimento per la libera circolazione (VERDI) o per la circolazione agevolata (ARANCIO), rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 e ss.mm.ii., provvedendo al contestuale ritiro ed annullamento delle medesime ed emettendo, eventualmente, le certificazioni di cui al punto 4 in base alle categorie definite al punto 2. Decorso tale termine, tutte le tessere di riconoscimento cartacee rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 e ss.mm.ii. dovranno ritenersi non più valide.
- 8.3 Le certificazioni di cui al punto 4, rilasciate dai comuni fino al 31/12/2010, hanno scadenza *31/12/2011*.